

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1991

### Istituzione del salario minimo interprofessionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'approssimarsi della scadenza della legge del 13 luglio 1990 n. 191, che ha prorogato a tutto il 31 dicembre 1991 la legge 26 febbraio 1986, n. 38, in materia di adeguamento dei salari al costo della vita, insieme con il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sociali sul tema della scala mobile, determinerà con ogni probabilità una situazione di *vacatio* che sarà peraltro fonte di un tormentato contenzioso, come già si è verificato in passato in analoghe occasioni.

È peraltro frequente il richiamo alla opportunità di introdurre in Italia un istituto, ben conosciuto all'estero, specialmente nell'ordinamento francese, che è il Salario minimo interprofessionale.

In questo senso si orienta la presente proposta di legge che, in sostituzione del precedente meccanismo di indicizzazione salariale disciplinato dalla legge, prevede all'articolo 1 la corresponsione a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 1), di una retribuzione minima, denominata salario minimo interprofessionale.

L'ammontare di questa retribuzione minima è determinato in misura pari alla quota che, nell'attuale meccanismo di indicizzazione, è soggetta a copertura integrale.

Nei confronti dei lavoratori che prestino attività ad un orario inferiore a quello

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto dai contratti collettivi - o nei confronti dei quali non risulti applicabile alcun contratto collettivo - la misura del salario minimo interprofessionale viene fissata tramite un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il salario minimo interprofessionale è integralmente indicizzato al tasso di inflazione programmato, determinato dal Governo, previo però il parere del CNEL, che dovrebbe indicare le posizioni delle parti sociali, ivi rappresentate.

Nell'ipotesi in cui invece il tasso reale di inflazione superi, per una certa percentuale, quello previsto, ai lavoratori verrà corrisposta una quota di retribuzione ag-

giuntiva pari alla differenza con la retribuzione minima percepita nell'anno precedente, fatta salva una «franchigia» dello 0,5 per cento, naturalmente recuperabile attraverso la contrattazione.

È importante sottolineare che il meccanismo opera anche (articolo 2, comma 3) nei confronti della quota di retribuzione corrispondente al valore del salario minimo interprofessionale, per tutti i lavoratori che percepiscono una retribuzione superiore: nei confronti di essi, infatti verrà meno la copertura attualmente fornita dalla scala mobile, in tal modo sostituita dalla normativa di cui si propone qui l'istituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Tutti i prestatori di lavoro subordinato hanno diritto ad una retribuzione mensile non inferiore a lire 809.701. La predetta retribuzione è commisurata all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e viene proporzionalmente ridotta nel caso in cui il lavoro venga prestato con orario inferiore.

2. Per i rapporti di lavoro per i quali non sia previsto un orario di lavoro normale, o per i quali non sussista un contratto collettivo di lavoro, provvede con decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**Art. 2.**

1. Il 1° febbraio di ciascun anno, l'importo di cui all'articolo 1, comma 1, è incrementato in misura corrispondente al tasso di inflazione programmato, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tale importo è determinato su base annuale in ragione del tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio di un anno dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, stabilito dall'Istituto nazionale di statistica, rispetto a quello dell'anno precedente, arrotondato alla seconda cifra decimale.

2. Nel caso in cui il tasso reale di inflazione sia risultato superiore di almeno 0,5 punto rispetto al tasso programmato, ai sensi del comma 1, nell'anno precedente, i prestatori di lavoro subordinato hanno diritto a percepire a partire dal 1° febbraio di ogni anno una retribuzione aggiuntiva pari alla differenza tra le retribuzioni minime percepite nell'anno precedente e l'eccedenza di cui sopra.

3. I prestatori di lavoro subordinato che percepiscono una retribuzione superiore all'importo indicato all'articolo 1, comma 1, hanno diritto ad un incremento della retribuzione in misura pari a quello di cui ai commi 1 e 2, sulla quota retributiva corrispondente all'importo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. Sono altresì nulle le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti in contrasto con la medesima legge.